

REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2079/1999 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2079/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2000 ⁽⁴⁾, ha aperto una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco, avente come destinazione qualsiasi paese terzo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 406/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 2079/1999, ha escluso alcune destinazioni per l'esportazione di segala.
- (3) Occorre istituire un sistema di controllo che consenta di assicurare il rispetto di tale condizione. È pertanto opportuno aumentare l'importo della cauzione prevista dal regolamento (CE) n. 2079/1999 ed esigere, per lo svincolo di una parte di detta cauzione, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione nel paese terzo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2079/1999, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi, è costituita una cauzione di 75 EUR per tonnellata, di cui 50 EUR/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 25 EUR/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- l'importo di 25 EUR/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che la segala ritirata ha lasciato il territorio doganale della Comunità,
- l'importo di 50 EUR/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ^(*).

^(*) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.